



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

15 febbraio 2024

News

Spese sanitarie e veterinarie: nuovo calendario a cadenza semestrale	pag. 2
Rottamazione quater: versamento terza rata	pag. 2
Beni in leasing: iper ammortamento e interconnessione tardiva	pag. 3
Previdenza complementare: deducibilità per il lavoratore di prima occupazione	pag. 4
Versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva: rimborso dell'eccedenza	pag. 4
Grandi imprese in amministrazione straordinaria: misure a tutela dell'indotto	pag. 5
Plastic e sugar tax: decorrenza dal 1° luglio 2024	pag. 6
Bonus Mezzogiorno: chiarimenti sulle istanze presentate nel 2024	pag. 7
In consultazione gli standard di sostenibilità ESRS per le PMI	pag. 7

Articoli d'autore

IVA: le novità della precompilata 2024	pag. 8
Lavoratori autonomi: competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfettari	pag. 10
SOS e ispezioni antiriciclaggio dei professionisti: le risposte della GdF	pag. 12



News

Spese sanitarie e veterinarie: nuovo calendario a cadenza semestrale

Il MEF, con il decreto dell'8 febbraio 2024, ha previsto la semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie.

Con il decreto dell'8 febbraio 2024, la ragioneria generale dello Stato ha adeguato le scadenze per l'invio e la successiva correzione dei dati relativi a **spese sanitarie** e **veterinarie** al regime di invio semestrale introdotto dal decreto Adempimenti ([Dlgs. 1/2024](#)).

Quest'ultimo decreto ha abbandonato l'originaria ipotesi di mensilizzazione dell'adempimento, che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2021, ma era stata più volte differita. Sul sito web del **Sistema TS** (www.sistemats.it) è stato, quindi, pubblicato il **calendario** aggiornato delle scadenze.

Nel dettaglio, per le **spese sanitarie** sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

- a) entro il **30 settembre** di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel **primo semestre** del medesimo anno;
- b) entro il **31 gennaio** di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

La nuova scadenza interessa tutti gli operatori della sanità tenuti all'invio al **sistema TS**: **ospedali pubblici** (compresi quelli militari) e privati, **cliniche, laboratori, farmacie, medici** e altri sanitari iscritti ai rispettivi albi (compresi elenchi ad esaurimento), negozi di ottica, **parafarmacie**.

La correzione di eventuali invii errati è possibile entro un termine brevissimo, indicato nel calendario: dopo tale momento, scattano le sanzioni di 100 euro per ogni documento errato.

La trasmissione delle **spese veterinarie** è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese sono state sostenute (per il 2024 sarà il 17 marzo 2025, visto che il termine cade di domenica).

Resta la possibilità, per i dettaglianti, di continuare a usare sistemi di invio dei corrispettivi telematici alternativi al Sistema TS; quest'ultimo avrebbe dovuto diventare il canale esclusivo dal 1° gennaio scorso, ma il decreto Anticipi ([DL 145/2023](#)) ha eliminato tale obbligo.

Rottamazione quater: versamento terza rata

Entro il 28 febbraio 2024 è necessario effettuare il versamento della terza rata per beneficiare della definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che per mantenere i benefici della **definizione agevolata** (c.d. **Rottamazione quater**), introdotta dall'[art. 1 c. 231-252 L. 197/2022](#), è necessario effettuare il versamento della **terza rata** entro il 28 febbraio 2024. È comunque prevista una



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

tolleranza nel pagamento di 5 giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro il **4 marzo 2024**.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Per pagare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" della definizione agevolata, oltre al servizio "Paga on-line", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo **pagopa**. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagopa.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di **acconto** sulle somme dovute.

Per i soggetti con la **residenza**, la **sede legale** o la **sede operativa** nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", conv. in [L. 100/2023](#), i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. Pertanto, la seconda rata scade il 28 febbraio ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, può essere pagata entro il 4 marzo 2024.

Una copia della comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'**area riservata** dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, a cui si accede tramite SPID, CNS o CIE e credenziali AdE. Inoltre, è possibile richiederla, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento.

Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle **cartelle/avvisi** contenuti nella comunicazione delle somme dovute, si deve utilizzare il servizio "ContiTu".

Beni in leasing: iper ammortamento e interconnessione tardiva

Con Risp. 8 febbraio 2024 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di iper ammortamento e interconnessione tardiva di beni in leasing.

L'istante chiede delucidazioni su come occorre procedere alla suddivisione dell'iper ammortamento nel corso dei periodi di imposta. In particolare, l'interpellante, considerando il XX/XX/2022 come momento iniziale di imputazione dell'importo degli **ammortamenti** da recuperare, pari alla differenza tra l'agevolazione in misura "piena" (iper ammortamento) e quella ordinaria (super ammortamento) maturata dal momento del collaudo (ed entrata in funzione) degli impianti fino al momento dell'interconnessione, chiede di conoscere se il momento finale dell'imputazione del suddetto importo debba essere considerato la scadenza contrattuale dei leasing oppure il quinto anno successivo la data dell'interconnessione.

Nel dettaglio, l'istante chiede chiarimenti relativamente all'arco temporale su cui debba procedere a ripartire l'agevolazione **iper ammortamento** che intende fruire su tre beni (impianti e macchinari) acquistati, in base a quanto dichiarato, mediante sottoscrizione di un

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

contratto di leasing finanziario nel 2018, entrati in funzione nel 2019 (a seguito di collaudo effettuato nello stesso periodo di imposta) ed interconnessi nel 2022.

In particolare, l'interpellante chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui può essere recuperata la differenza tra l'agevolazione in misura "piena" (iper ammortamento) e quella ordinaria (**super ammortamento**).

Secondo le Entrate, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale sempreché rispetti i chiarimenti forniti con la [Circolare n. 9/E del 2021](#), la cui valutazione attenendo ad elementi di ordine fattuale esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello determina, nel caso di specie, lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio (iper ammortamento).

Di conseguenza, le quote di iper ammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla **durata civilistica** del **leasing** e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di **realizzo dell'investimento**, ai sensi dall'[articolo 102, comma 7, del TUIR](#) (tenuto conto dei chiarimenti forniti con la [Circolare n. 17/E del 2013](#)).

Previdenza complementare: deducibilità per il lavoratore di prima occupazione

Con Risp. 7 febbraio 2024 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione.

L'Istante ha rappresentato di essere stato assunto come **lavoratore subordinato in Italia** per la prima volta nell'anno 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'INPS in tale anno, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare.

Trasferitosi nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, si è iscritto alla **previdenza obbligatoria** e ha aderito ad una forma di previdenza complementare.

Dal 1° giugno del 2023, ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un **fondo di previdenza complementare**.

A tal proposito, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità di potersi considerarsi un lavoratore di prima occupazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 8, comma 6 d.lgs. 252/2005](#) e se, ai medesimi fini, possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel presupposto che durante il **periodo di permanenza all'estero**, il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla **forma pensionistica complementare** che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. e bis\) del TUIR](#) vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Resta fermo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva **residenza fiscale** implica valutazioni di ordine fattuale non esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#).

Come precisato nella [circolare n. 9/E del 1° aprile 2016](#), infatti, il legislatore ha inteso escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall'amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto).

Versamento a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva: rimborso dell'eccedenza

Con Risp. 2 febbraio 2024 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rimborso dell'eccedenza di versamento effettuato a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva.

L'istante è un istituto bancario italiano attivo principalmente nei servizi e soluzioni di **credito alle imprese** che ha acquistato la quasi totalità delle attività e passività aziendali di BETA in **liquidazione coatta amministrativa**.

L'eccedenza di imposta è stata acquisita per effetto della cessione del **ramo d'azienda** di BETA, sicché la cessionaria istante avrebbe potuto utilizzare detto credito a scomputo di eventuali versamenti dell'imposta sostitutiva, di cui all'[articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997](#).

Tuttavia, l'istante afferma di non aver mai storicamente offerto **servizi di custodia e amministrazione** e, pertanto, di non aver mai esercitato attività che comportassero o che comportino il pagamento dell'imposta sostitutiva in **regime di risparmio amministrato** [ex art. 6, D.Lgs. 461/1997](#).

Tale circostanza non consente alla Banca di procedere allo scomputo dell'acconto con i versamenti relativa alla medesima **imposta sostitutiva**.

Ciò premesso, nell'assunto, non verificabile in questa sede, che quanto dichiarato dall'istante sia conforme alla realtà, si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata.

L'istante potrà, dunque, presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un'apposita richiesta di rimborso in carta semplice del credito in parola [risultante nel rigo SX46, colonna 8, del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari 770/2023 (periodo d'imposta 2022), già indicato nella **dichiarazione 770/2022** (2021)], alla quale andrà allegata la presente risposta che contiene i motivi per i quali la richiesta deve intendersi legittima. Resta fermo il potere dell'ufficio di verificare la corretta cessione del credito tra le parti, nonché l'effettivo ammontare spettante a rimborso.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Grandi imprese in amministrazione straordinaria: misure a tutela dell'indotto

Nella GU 2 febbraio 2024 n. 27 è stato pubblicato il DL 9/2024, contenente disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese di interesse strategico in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Nella GU 2 febbraio 2024 n. 27 è stato pubblicato il [DL 9/2024](#), contenente disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese di interesse strategico in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Di seguito si riportano le misure di maggior interesse per imprese e lavoratori.

Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico

Alle **piccole e medie imprese**, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa, a **titolo gratuito**, la **garanzia** su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

- a) dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- b) del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Per l'accesso alla garanzia del Fondo, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.

Interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori

I lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono beneficiare, per il 2024, di un'**integrazione al reddito**, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali ([art. 3 D.Lgs. 148/2015](#)), **per un periodo massimo di 6 settimane**.

Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella **mono-committenza** o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio 2022-2023, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

presso il ministero del Lavoro, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori, per garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro, previa **comunicazione** alle RSA o alla RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la **domanda** di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le integrazioni al reddito sono **erogate direttamente dai datori di lavoro** ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Le integrazioni al reddito sono **incompatibili** con tutti i trattamenti di integrazione salariale ([D.Lgs. 148/2015](#)). I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale.

In relazione alle integrazioni al reddito **non è dovuto il contributo addizionale**.

Plastic e sugar tax: decorrenza dal 1° luglio 2024

Con Circ. 2 febbraio 2024 n. 2, Assonime illustra le disposizioni della Manovra 2024 che hanno differito al 1° luglio 2024 la decorrenza della plastic tax e della sugar tax.

Assonime illustra le disposizioni con le quali la legge di bilancio per il 2024 ha differito dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), e cioè della cosiddetta **plastic tax**, e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, cosiddetta **sugar tax**.

Si ricorda che l'imposta plastic tax è stata introdotta dall'[art. 1, c. 634-658, L. 160/2019](#) e grava sui **MACSI**, in forma di fogli, pellicole o strisce, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da **polimeri organici** di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono considerati, altresì, MACSI:

- i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle suindicate materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

La plastic tax dovrà essere versata secondo le modalità e i termini seguenti:

- in caso di **cessione in Italia** di MACSI ivi prodotti e acquisti intra UE, entro il termine di presentazione della dichiarazione trimestrale con Mod. F24;
- in caso di **importazioni definitive**, con le modalità previste per i diritti di confine, cioè tramite carte di debito, di credito o prepagate, bonifico bancario ecc.

Per quanto concerne la **sugar tax**, si ricorda che la disciplina avrebbe dovuto essere attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il mese di agosto del 2020, per la regolazione di aspetti essenzialmente procedurali (versamento dell'imposta, adempimenti contabili, modalità di trasmissione dei dati contabili, avvisi di pagamento, ecc.). Pertanto, con la Manovra 2024 le suddette imposte, salvo ulteriori proroghe, entreranno in vigore dal **1° luglio 2024**.

Bonus Mezzogiorno: chiarimenti sulle istanze presentate nel 2024

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, ha fornito chiarimenti in tema di crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante un'impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura che perviene nel 2024, anche se con data 2023. L'impresa avrà comunque la possibilità di chiedere nel 2024 il **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** operativo nel 2023.

Secondo le Entrate la risposta è favorevole. Possono fruire del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'[art. 1 c. 98 L. 208/2015](#), le «(...) imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (...) fino al 31 dicembre 2023».

Il [provvedimento AE del 1° giugno 2023 n. 188347](#), di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del **credito** in oggetto, al paragrafo 3.2, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (...)», conseguentemente, sarà ancora possibile chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, operativo nel 2023.

In merito ai criteri di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, si richiamano i chiarimenti forniti con la [circolare 3 agosto 2016, n. 34/E](#), con la quale (cfr. il paragrafo 5), è stato specificato che: «L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'**agevolazione** segue le regole generali di competenza previste dall'[art. 109, commi 1 e 2, del TUIR](#). Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato [art. 109 TUIR](#), le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale».

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

In consultazione gli standard di sostenibilità ESRS per le PMI

Avviata una consultazione sugli standard di rendicontazione per le PMI predisposti dall'Efrag.

L'Efrag ha posto in consultazione due **bozze di standards ESRS per le PMI – quotate e non –** in vista dell'estensione degli **obblighi di rendicontazione della sostenibilità alle PMI** quotate a partire dal 2026.

Gli standard avranno l'obiettivo di definire requisiti di rendicontazione proporzionati e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività, nonché alle capacità e caratteristiche delle piccole e medie imprese.

Secondo le previsioni dell'Efrag, ciò aiuterà le PMI ad ottenere un migliore accesso ai finanziamenti ed evitare discriminazioni nei loro confronti da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, poiché consentirà la disponibilità di informazioni standardizzate sulla sostenibilità. L'altra bozza posta in consultazione riguarda lo standard di rendicontazione sulla sostenibilità, di applicazione su base volontaria, per le PMI non quotate.

Gli stakeholder interessati potranno partecipare alla consultazione, tramite questionario online, fino al 21 maggio.

Articoli d'autore

IVA: le novità della precompilata 2024

Dal 15 febbraio 2024 è possibile modificare, inviare la precompilata e versare l'IVA a debito. Quali sono le novità della dichiarazione per il 2024?

L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa 12 febbraio 2024 segnala la possibilità per gli interessati di accedere al servizio della **precompilata IVA 2024** che consente di visualizzare il proprio Modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate. In dettaglio, come specificato dalla stessa Agenzia, prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con:

- le **fatture elettroniche**;
- le comunicazioni delle **operazioni transfrontaliere**;
- i dati dei **corrispettivi telematici**.

L'Agenzia sottolinea che lo scopo dell'estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i **dati precompilati** della platea di contribuenti, imprese e professionisti.

Dichiarazione precompilata IVA 2024: ambito oggettivo e soggettivo

Dal 15 febbraio 2024 sarà possibile:

- modificare o integrare i dati;
- inviare la dichiarazione;

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

- e versare l'eventuale imposta.

La precompilata IVA coinvolge circa 2,4 milioni di professionisti e imprese e dal **12 febbraio 2024** viene consentito di visualizzare il proprio **Modello IVA 2024**, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate.

La fase di sperimentazione era stata avviata lo scorso anno e quest'anno prosegue mettendo a disposizione degli operatori la bozza della dichiarazione elaborata con i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici.

Si rammenta che con [Prov. direttoriale 8 luglio 2021 n. 183994](#) sono state individuate le **regole tecniche** per l'elaborazione delle bozze, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati: successivamente con [Prov. 12 gennaio 2023 n. 9652](#) è stata **ampliata** la **platea** dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.

La sperimentazione coinvolge le **imprese** e i **lavoratori autonomi**, soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la **liquidazione trimestrale**, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria): rimangono coinvolti pure i produttori agricoli e gli agriturismi.

Nel dettaglio, già nel 2023 è stata ampliata la platea dei destinatari dei documenti IVA elaborati, che include, tra gli altri, anche i **produttori agricoli** o coloro che svolgono **attività agricole connesse** o gli **agriturismi** e coloro che sono stati sottoposti a **fallimento** o **liquidazione coatta**: infatti, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all'ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d'imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale viene estesa a:

1. i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA ai sensi dell'[art. 74](#), c. 4, Decreto IVA;
2. i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
3. i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, come:
 - i **produttori agricoli** o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli [artt. 34](#) e [34-bis](#) Decreto IVA;
 - le aziende di **agriturismo** o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla [L. 30 dicembre 1991 n. 413](#);
 - le aziende di **enoturismo**, di cui all'[art. 1, c. da 502 a 505, L. 27 dicembre 2017 n. 205](#);
 - le aziende **oleoturistiche**, di cui all'[art. 1, c. 513 e 514, L. 27 dicembre 2019 n. 160](#).

La dichiarazione IVA precompilata riguarda soltanto i soggetti IVA **residenti** e **stabiliti in Italia** che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA e che abbiano dato conferma del



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

contenuto dei **registri IVA precompilati** rispetto al periodo d'imposta precedente. In una **fase successiva**, potrebbe essere estesa anche coloro che operano in **regimi speciali** ai fini IVA

come vendita di beni usati, agenzie di viaggio, ecc. o che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell'imposta.

Con [Prov. 19 gennaio 2024 prot. n. 11806](#), l'Agenzia delle Entrate ha esteso al 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, predisponendo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'[art. 4 D.Lgs. 127/2015](#): il c.1 prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate **dal 1° luglio 2021**, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *online*, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli [artt. 23 e 25](#) Decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Visualizzazione della precompilata IVA 2024 e nuove funzionalità

Accedendo con le proprie credenziali al portale dell'Agenzia delle Entrate "**Fatture e corrispettivi**", sezione dedicata ai documenti IVA precompilati, sarà possibile, a decorrere dal **15 febbraio 2024**, modificare e integrare i Quadri del Modello, aggiungere i Quadri non precompilati, inviare la dichiarazione e versare l'imposta con addebito diretto sul proprio conto (o, in alternativa, stampare il Modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie).

Viene, inoltre, ampliata la gamma dei servizi *web* a favore degli operatori economici e dei loro intermediari che potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete *internet*:

- le bozze dei registri IVA mensili;
- i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale;
- le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- la bozza della dichiarazione IVA annuale.

Tra le novità di quest'anno, la possibilità di annullare la dichiarazione IVA trasmessa per errore o anche correggere le eventuali imprecisioni dei dati inseriti nella precompilata inviata, trasmettendo una **dichiarazione correttiva** o integrativa, sempre tramite applicativo web. Inoltre, i soggetti che nel 2023 si sono avvalsi dei registri predisposti dall'Agenzia troveranno anche i dati integrati nei registri IVA precompilati.

Nel corso dell'**anno 2023**, infatti, sono state introdotte nuove funzionalità in merito ai **registri IVA precompilati** per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione IVA precompilata. Nuovi campi consentono di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'IVA è stata versata con F24.

Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal **1° gennaio 2024**: i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno **scaricare in forma**

massiva le bozze dei registri IVA mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione IVA annuale.

Nel [Prov. AE 19 gennaio 2024 n. 11806](#) viene data evidenza di una nuova funzionalità: è stata attivata un'ulteriore funzione che permette di scaricare in forma massiva i documenti elaborati dall'Agenzia delle Entrate; infine, vengono confermate le **modalità di accesso** al portale "Fatture e corrispettivi", le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione degli stessi, disciplinate già con i precedenti provvedimenti.

Lavoratori autonomi: competenza dei bonifici e detrazione IVA per i forfettari

Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la competenza dei costi relativi ai bonifici bancari effettuati dai professionisti e le modalità di rettifica della detrazione IVA per i forfettari in caso di uscita dal regime agevolato.

La competenza dei costi relativi ai bonifici bancari

Nel caso esaminato un professionista chiedeva di chiarire la corretta competenza del costo ai fini della **deducibilità** dello stesso nell'ipotesi di un bonifico effettuato il giorno 29 dicembre 2023, ma addebitato sul conto corrente il giorno 2 gennaio 2024. Il tema è rilevante sia per le persone fisiche, autorizzate a dedurre o detrarre spese e costi dal reddito complessivo in base al **principio di cassa** sia per i professionisti per i quali i componenti reddituali specifici assumono rilievo in base a incasso e pagamento. Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato i chiarimenti già forniti in occasione della [risoluzione 23 aprile 2007 n. 77/E](#) riguardante il caso di un **pagamento on line** dei contributi mediante l'utilizzo della carta di credito on line. In questa sede era stato precisato che *"il momento maggiormente rilevante, nel caso in cui i contributi vengano versati con carta di credito on-line, è quello in cui viene utilizzata la carta di credito"* e, di conseguenza, *"i contributi si considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di sostenere l'onere dando ordine di **pagamento alla banca**"*.

Coerentemente e in continuità con questa precisazione, secondo le Entrate, il momento (successivo) in cui avviene l'effettivo addebito sul conto corrente del professionista da parte della banca riguarda un rapporto interno che interessa esclusivamente il delegante ed il delegato, ma è irrilevante ai fini fiscali. Viceversa, in applicazione del regime di cassa, il momento che assume rilevanza ai fini della deducibilità del costo relativo al bonifico

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



nell'ambito del **reddito da lavoro autonomo** è quello in cui il professionista dà ordine di pagamento alla banca (ovvero nel caso specifico, il periodo d'imposta 2023). La risposta è certamente condivisibile. Evidentemente sarà sempre onere del contribuente rintracciare l'ordine di bonifico al fine di provare quanto realmente accaduto.

Regime forfettario e rettifica della detrazione IVA

Il **regime forfettario** (ex [L. 190/2014](#)) riguarda i contribuenti che conseguono ricavi o compensi in misura non superiore a **85.000 euro**, in possesso di specifici requisiti di accesso e che non si trovano in specifiche situazioni che rappresentano causa ostative.

Ai fini Iva, i contribuenti in regime forfettario sono esclusi sia dall'applicazione dell'imposta in rivalsa sulle **operazioni attive** che effettuano, sia dell'esercizio del diritto alla detrazione

dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Gli stessi, inoltre, sono esonerati dai seguenti adempimenti:

- **liquidazione e versamento dell'Iva** (salva l'ipotesi di acquisti dall'estero o di acquisti soggetti al reverse-charge);
- **registrazione delle fatture emesse**, dei corrispettivi e degli acquisti;
- **tenuta e conservazione dei registri e dei documenti**, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; presentazione della dichiarazione annuale Iva.

A partire dal 1° gennaio 2024, i **contribuenti forfettari** sono altresì obbligati all'emissione della fattura in formato elettronico.

Il comma 71 della [L. 190/2014](#) disciplina la fuoriuscita dal regime forfettario. Questo effetto può verificarsi:

- nel momento in cui vengono meno le condizioni di accesso o si verifica una delle **cause ostative**: in questa ipotesi, il regime cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo (quindi, per esempio, il contribuente che supera la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi, indipendentemente dall'entità del superamento, cessa di applicare il regime nell'anno successivo);
- in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (si tratta della novità introdotta dalla Legge di Bilancio [197/2023](#)): in questo caso la fuoriuscita dal regime si verifica nell'anno stesso del superamento dei limiti.

La fuoriuscita dal regime in corso d'anno ha delle conseguenze sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. Infatti, questo evento la necessità di applicare l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Al riguardo nella [circolare 5 dicembre 2023 n. 32/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- ai fini della verifica del superamento del limite di **100.000 euro** assume rilevanza il momento dell'incasso (e non di emissione) della relativa fattura;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- in caso di superamento del limite di 100.000 euro in corso d'anno, l'IVA non detratta in costanza di regime forfettario può essere oggetto di rettifica nella dichiarazione Iva relativa all'anno del superamento, in applicazione dell'[art. 19-bis2 del DPR 633/72](#).

Con riferimento a quanto sopra, in occasione dell'evento della stampa specializzata in commento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi, per i servizi parzialmente utilizzati e pagati anticipatamente è necessario rettificare in aumento l'IVA a credito (ex [art. 19-bis2 DPR 633/72](#)) per l'importo corrispondente ai mesi residui dell'anno determinati a partire dalla data in cui è stata superata la soglia dei 100.000 euro (es. per un contratto di leasing con superamento della soglia dei 100.000 euro verificatosi in data 1 ottobre 2023, l'IVA a credito dovrà essere rettificata in aumento l'IVA per l'importo corrispondente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023).

SOS e ispezioni antiriciclaggio dei professionisti: le risposte della GdF

La Guardia di Finanza, in occasione di una videoconferenza del 1° febbraio 2024, ha risposto a due specifici quesiti in materia di antiriciclaggio: uno in materia di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) e coordinamento con la normativa penale, l'altro in materia di ispezioni della GdF stessa negli studi professionali.

Omessa segnalazione di una operazione sospetta

«In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'[articolo 58 D.Lgs. 231/2007](#) il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati ordinari, tra cui anche i professionisti, sia per quelli vigilati, tra cui gli intermediari finanziari bancari, assicurativi e le società di revisione, prevede che il **regime sanzionatorio** amministrativo sia alternativo a quello penale. Ci si chiede, quindi, l'eventuale rapporto tra l'omesso rispetto della normativa antiriciclaggio e la possibilità che possano essere contestati, come evidenziato di recente, in alcuni precedenti giurisprudenziali anche di legittimità i **reati di riciclaggio** e autoriciclaggio.» La questione sottoposta all'attenzione della GdF non è priva di insidie.

L'incipit presente nell'[art. 58, c. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007](#) (*salvo che il fatto costituisca reato*) costituisce una clausola di **salvaguardia penale**, in quanto consente di evitare una duplicazione di sanzioni oltremodo afflittiva nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio e dei presidi che quest'ultima impone. A fronte di tale clausola, infatti, laddove una singola condotta configuri al contempo sia una violazione penale, sia amministrativa, ai fini della punibilità si dovrà procedere esclusivamente mediante sanzione penale.

Giova ricordare che l'**omessa segnalazione** di operazioni sospette, laddove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'adempimento, è punita con **sanzioni amministrative pecuniarie** molto onerose: fatta salva l'ipotesi di violazione formale, per la quale è prevista una sanzione di importo fisso pari a € 3.000, in tutti gli altri casi (violazioni qualificate), l'intervallo sanzionatorio può variare da un minimo di € 30.000 a un massimo di

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

€ 300.000, secondo le indicazioni operative a suo tempo fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto si innesta una valutazione ulteriore e particolarmente delicata, legata alla **condotta** del soggetto obbligato che ha omesso di effettuare la SOS e alla possibilità di ricollegare a tale condotta omissiva – e conseguentemente contestare – i **reati di riciclaggio/autoriciclaggio**. Al riguardo la GdF osserva che la mera condotta omissiva non integra automaticamente l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa; tuttavia, tale condotta, laddove valutata congiuntamente ad altri elementi emersi nel corso dell'attività di indagine, potrebbe integrare l'**elemento soggettivo** del reato.

È evidente che al fine di dimostrare la sussistenza del **dolo** in capo al soggetto obbligato occorrono elementi ben diversi dalla mera circostanza dell'omessa segnalazione: in particolare, è necessario provare che a tale omissione corrisponde una specifica volontà del soggetto agente, ad esempio quella di favorire l'autore del reato presupposto, aiutandolo a sottrarsi alle

conseguenze delle proprie azioni, configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di **concorso** dell'*extraneus* nel reato proprio (così [Cass. pen. Sez. II, 14/07/2017, n. 42561](#), nei confronti di un professionista).

Ispezione della Gdf ai fini antiriciclaggio

«L'ispezione dei professionisti ai fini antiriciclaggio come viene effettuata? Con quali modalità e a quali annualità può essere circoscritta?»

Come noto, l'[art. 9 D.Lgs. 231/2007](#) affida l'**attività di controllo** sull'osservanza delle disposizioni **antiriciclaggio** da parte dei **professionisti** alla Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria - NSPV (per delega dello stesso NSPV, anche attraverso i Nuclei di Polizia Tributaria, i Gruppi e le Compagnie).

La norma *de qua* si limita a individuare i destinatari del controllo e i poteri ispettivi assegnati alla GdF; l'indicazione delle prescrizioni in materia di procedure e modalità operative per l'espletamento dell'attività ispettiva e investigativa è affidata ad alcuni atti della stessa GdF (circolari n. [83607/2012](#) e n. [210557/2017](#)), all'interno dei quali sono previste due tipologie di moduli ispettivi:

- l'**ispezione antiriciclaggio**, ossia l'esame approfondito degli aspetti più significativi della posizione del soggetto destinatario delle attività ai fini del rispetto degli obblighi di cui al [D.Lgs. 231/2007](#), attraverso una verifica generale volta a riscontrare eventuali inadempienze;
- il **controllo** antiriciclaggio, ovvero l'esame specifico riguardante uno o più atti di gestione, ovvero più atti di gestione connotati da caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da effettuare.

In risposta al quesito sottoposto, la GdF rammenta che, sulla base di quanto disposto nella circolare n. [83607](#) sopra richiamata, l'ispezione o il controllo antiriciclaggio devono seguire uno schema di lavoro articolato nelle seguenti fasi:

- **accesso** presso le sedi dei soggetti vigilati;

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- ricerca e **acquisizione di registri, documenti e scritture contabili** inerenti alle operazioni oggetto di controllo, inclusi quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- **ispezione documentale**, volta ad accertare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi attribuiti al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;
- rilevazione di eventuali **irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

La circolare stessa sottolinea l'importanza di applicare in ogni controllo antiriciclaggio il **principio di collaborazione** con i soggetti sottoposti a ispezione.

L'accesso è disposto presso i locali del soggetto vigilato senza preavviso e previa esibizione delle tessere personali di riconoscimento dei militari operanti, nonché del **foglio di servizio**, che contiene:

- il luogo e la data;
- il grado e il nominativo dei militari del Corpo autorizzati ad accedere;
- i dati identificativi del soggetto sottoposto a ispezione;
- l'ordine dell'operazione di servizio da eseguire con l'indicazione della relativa tipologia di attività (ispezione in senso stretto o controllo);
- l'eventuale richiamo al preventivo ottenimento della delega da parte del NSPV;
- l'oggetto dell'ispezione con l'indicazione del relativo periodo temporale di interesse, determinato sulla base delle attività di intelligence e delle attività preparatorie svolte prima di eseguire l'attività ispettiva.

Effettuato l'accesso, si procede dapprima a richiedere l'esibizione della documentazione fondamentale all'esercizio dell'attività e degli eventuali **manuali organizzativi interni** e delle **procedure antiriciclaggio** usate dal soggetto sottoposto ad ispezione, nonché l'**organigramma** attraverso cui individuare compiti e responsabilità interne relative a ciascun obbligo antiriciclaggio. Successivamente, viene richiesta l'esibizione dei **sistemi di conservazione** dei documenti, dei dati e delle informazioni adottati e un numero di fascicoli appropriato, selezionati all'interno della complessiva clientela del professionista oggetto d'ispezione.

I risultati dell'accesso ispettivo confluiscono in un **verbale giornaliero di ispezione** che contiene una descrizione completa delle operazioni eseguite durante la giornata, delle richieste rivolte dalla GdF al soggetto ispezionato (e/o al rispettivo rappresentante) e delle risposte ricevute, nonché delle osservazioni e considerazioni che il soggetto ispezionato ha rilasciato spontaneamente.

In seguito, i verbalizzanti procedono a controllare la documentazione acquisita al fine di verificare se le informazioni contenute siano esatte e complete, in aderenza a quanto imposto dalla normativa antiriciclaggio in materia di **adeguata verifica** della clientela, **conservazione** delle informazioni e invio delle **segnalazioni di operazioni sospette**.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Di tali attività è sempre redatto verbale, in prosecuzione di quanto compilato in fase di accesso. Tale verbale viene rilasciato in copia alla parte che, nel rispetto del **principio del contraddittorio**, potrà illustrare i percorsi logico-interpretativi che ha seguito nelle valutazioni del rischio e nell'esame delle informazioni disponibili.

In merito all'ultima parte del quesito, la GdF si limita a precisare che il periodo temporale soggetto a controllo, in genere, coincide con l'annualità conclusa, oltre a quella in corso all'atto dell'intervento, benché sia possibile, prima dell'avvio o durante lo svolgimento dell'ispezione stessa, l'ampliamento dell'arco temporale oggetto di controllo.

STUDIO SICA & PARTNERS

www.sicapartners.it

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it